

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3708-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(V. Stampato Camera n. 5204)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame è uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Bosnia, in grado di contribuire allo sviluppo dell'interscambio mercantile; sollecitato dalla Parte bosniaca, esso nasce con lo scopo di fornire un quadro normativo chiaro a supporto degli operatori che intendono avviare e condurre un'attività commerciale tra i due Paesi nel settore del trasporto di viaggiatori e merci, basato sul principio della reciprocità di trattamento. I 29 articoli di cui esso si compone regolamentano i servizi regolari di transito, i servizi occasionali, il trasporto di merci, e forniscono disposizioni di carattere generale per una corretta applicazione delle clausole.

Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, l'Accordo prevede che esso sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.

Stesso regime di autorizzazioni vale anche per quel che riguarda il trasporto di merci, ma con una serie definita di eccezioni (trasporti funebri, trasporti di merci destinati ad esposizioni, da e per aeroporti in caso di deviazione dei servizi, trasporti postali, di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti, trasporti scortati di merci di valore).

L'Accordo vieta espressamente il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale), liberalizzando invece il trasporto di cose in solo transito in uno dei due Paesi.

Tra le disposizioni generali è indicato quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa. Inoltre, è previsto che le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, siano eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, debbano avvenire senza limitazioni o ritardi.

La funzione di monitoraggio del sistema di autorizzazioni è assegnata a una Commissione Mista appositamente costituita, alle cui spese di riunione sono imputati gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. La durata inizialmente prevista è di un anno, con rinnovo automatico salva denuncia da parte di uno dei due contraenti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

17 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

24 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui il provvedimento in esame è da considerare «slittato», ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, per cui si rende necessario mantenere invariata la clausola finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la prima riunione a Sarajevo della Commissione mista di cui all'articolo 26 dell'Accordo avrà luogo in coerenza con la cadenza temporale prevista dalla medesima clausola finanziaria di cui al citato articolo 3, comma 1, del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

